



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°133 del 23/07/2010

Oggetto: CHIUSURA STRADE PER FESTA DI SANT'ANNA 23 – 26 LUGLIO 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che nei giorni 23 – 26 luglio prossimo, in Capaccio Capoluogo si svolgeranno delle manifestazioni collega alla Festa di S. Anna ed in particolare il giorno 23 si svolgerà una corsa notturna nel centro storico del Capoluogo;

Che con delibera di Giunta Comunale n°205 del 05/05/2010 il Comune di Capaccio ha concesso il patrocinio alla Pro Loco di Capaccio Paestum e la chiusura di tutte le strade interessate dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate in occasione della Festa di Sant'Anna;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 07/07/2010, ed acquisita al protocollo n°30209, a firma del Presidente della Pro Loco di Capaccio Paestum con sede in Capaccio – Piazza Orologio, con la quale è stato trasmesso il programma dettagliato della manifestazioni e richiesta la chiusura delle strade interessate dalle manifestazioni e del percorso della corsa in notturna, che interesserà la strada provinciale (SP 13) denominata Via Carducci e le strade comunali di Piazza Tempone, Via V. Emanuele, Piazza Orologio, Via Sant'Agostino, Via C. V. Vecchio e Piazza dei Martiri tutte ricadenti nella delimitazione del centro abitato di Capaccio Capoluogo;

Ritenuto

Di dover disporre, la limitazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara di interessato dalla corsa notturna del giorno 23 luglio 2010;

Di dover assicurare la chiusura di Piazza Tempone, Piazza Vittorio Veneto nei pressi del Convento dei Frati Minori e del parcheggio sottostante i giardini pubblici in occasione delle manifestazioni programmate per i giorni 23, 24, 25 e 26 luglio 2010;

Che bisogna adottare tutti i provvedimenti atti alla buona riuscita delle manifestazioni, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, regolamentando il traffico veicolare e la sosta sulle strade che si diramano intorno a dette aree, offrendo validi percorsi alternativi agli utenti della strada;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visti l'art. 7 e 6 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il nulla osta reg. n°292 del 21/07/2010 rilasciato dalla Provincia di Salerno ;

ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, il giorno **23 giugno 2010**, in occasione della corsa in notturna su strada dalle ore 20,30 e fino al termine della gara, ed ove lo richiedano particolari esigenze di traffico, l'istituito un **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA a tutte le categorie di veicoli**, limitatamente al transito degli atleti sulle seguenti tratte stradali:

- **Piazza Tempone** – intera tratta stradale;
- **Via V. Emanuele** – intera tratta stradale;

- **Piazza Orologio** – intera tratta stradale;
- **Via Sant'Agostino** – intera tratta stradale;
- **Via C. V. Vecchio** dall'intersezione con Via Sant'Agostino in avanti fino all'altezza di Piazza Dei Martiri;
- **Piazza dei Martiri** – intera tratta stradale;
- **Via Costabile Carducci (S.P.13)** Semi Carreggiata lato destro a partire dall'intersezione con Piazza Tempone e Via Tempe in avanti fino all'intersezione con Piazza dei Martiri;

nei giorni **23, 24, 25 e 26 luglio 2010 dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno seguente:**
 E' istituito un divieto di circolazione e sosta sull'intero parcheggio sottostante i giardini pubblici di Capaccio Capoluogo sulla tratta stradale di Via Tempe a partire dall'intersezione con Via Carducci in avanti fino all'intersezione con Via Michele Marino.

Il giorno 24 luglio 2010 dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno seguente:

E' istituito un divieto di circolazione e sosta sull'intera Piazza antistante il Convento dei Frati Minori denominata Via Vittorio Veneto comprese le tratte stradali che confluiscono sulla Piazza;

- In ciascun punto del percorso di gara del giorno 23/07/2010 la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione podistica.

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi: sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti;

i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di soccorso e forza pubblica, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

che:

- gli Organi di polizia stradale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione podistica.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

IL COMANDANTE
 Cap. Antonio Rinaldi

